



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

Strasburgo, 14 marzo 2012
(OR. en)

2010/0373 (COD)
LEX 1259

PE-CONS 76/1/11
REV 1

EF 174
ECOFIN 885
CONSOM 216
CODEC 2429

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE STABILISCE I REQUISITI TECNICI E COMMERCIALI
PER I BONIFICI E GLI ADDEBITI DIRETTI IN EURO
E CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (CE) N. 924/2009**

**REGOLAMENTO (UE) N. .../2012
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 14 marzo 2012

**che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici
e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere della Banca centrale europea¹,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C 155 del 25.5.2011, pag. 1.

² GU C 218 del 23.7.2011, pag. 74.

³ Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 febbraio 2012.

considerando quanto segue:

- (1) La creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tal fine, il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro («SEPA») mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali servizi di pagamento nazionali. Quale conseguenza dell'introduzione di standard, norme e prassi di pagamento aperti e comuni e mediante il trattamento integrato dei pagamenti, la SEPA dovrebbe offrire ai cittadini e alle imprese dell'Unione dei servizi di pagamento in euro sicuri, a prezzi concorrenziali, facili da usare e affidabili. Ciò si dovrebbe applicare ai pagamenti SEPA a livello nazionale e transfrontaliero, alle stesse condizioni di base e conformemente agli stessi diritti e obblighi, indipendentemente dal luogo all'interno dell'Unione. La SEPA dovrebbe essere completata in modo da facilitare l'accesso di nuovi operatori sul mercato e lo sviluppo di nuovi prodotti, e da creare condizioni favorevoli a una maggiore concorrenza nei servizi di pagamento e al libero sviluppo e alla rapida attuazione in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti. Di conseguenza, l'aumento delle economie di scala, l'accresciuta efficienza operativa e il rafforzamento della concorrenza dovrebbero tradursi in una pressione ottimizzata al ribasso sui prezzi dei servizi di pagamento elettronici in euro. Gli effetti dovrebbero essere significativi, in particolare negli Stati membri in cui i pagamenti sono relativamente costosi rispetto ad altri Stati membri. Il passaggio alla SEPA non dovrebbe pertanto essere accompagnato da aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento («USP»), in generale, e per i consumatori, in particolare. Per contro, quando l'USP è un consumatore, è opportuno promuovere il principio del non addebitamento di commissioni più elevate. La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione dei prezzi nel settore dei pagamenti ed è invitata a produrre al riguardo un'analisi annuale.

- (2) Il successo della SEPA è molto importante dal punto di vista economico e politico. La SEPA è pienamente in linea con la strategia Europa 2020, che mira a creare un'economia più intelligente in cui la prosperità deriva dall'innovazione e dall'uso più efficiente delle risorse disponibili. Sia il Parlamento europeo, tramite le risoluzioni del 12 marzo 2009¹ e del 10 marzo 2010² sull'attuazione della SEPA, che il Consiglio, con le conclusioni adottate il 2 dicembre 2009, hanno sottolineato l'importanza di realizzare una rapida migrazione alla SEPA.
- (3) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno³, fornisce una base giuridica moderna per la creazione di un mercato interno dei pagamenti, di cui la SEPA è un elemento fondamentale.
- (4) Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità⁴, fornisce anch'esso una serie di misure per promuovere il successo della SEPA, quali l'estensione all'addebito diretto transfrontaliero del principio della parità delle commissioni e la raggiungibilità per gli addebiti diretti.

¹ GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 166.

² GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 43.

³ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

⁴ GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.

- (5) Gli sforzi di autoregolamentazione del settore bancario europeo tramite l'iniziativa SEPA si sono rivelati insufficienti a trainare la migrazione concertata verso schemi a livello di Unione per i bonifici e gli addebiti diretti sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta. In particolare, non si è tenuto conto in modo adeguato e trasparente degli interessi dei consumatori e degli altri utenti. È opportuno sentire l'opinione di tutte le parti interessate. Inoltre, tale processo di autoregolamentazione non è stato soggetto a meccanismi di governance adeguati, il che potrebbe in parte spiegare la lentezza della diffusione sul lato della domanda. Se la recente istituzione del consiglio SEPA rappresenta un miglioramento significativo della governance del progetto SEPA, sul piano sia sostanziale che formale la governance rimane in gran misura appannaggio del Consiglio europeo per i pagamenti («EPC»). La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare le disposizioni in materia di governance dell'intero progetto SEPA entro la fine del 2012 e, se del caso, presentare una proposta. Tale riesame dovrebbe riguardare, tra l'altro, la composizione dell'EPC, l'interazione tra l'EPC e una struttura di governance generale, come il consiglio SEPA, e il ruolo di tale struttura generale.

- (6) Solo una migrazione rapida e completa verso bonifici e addebiti diretti a livello di Unione permetterà di trarre tutti i vantaggi di un mercato integrato dei pagamenti, consentendo in tal modo di eliminare i costi elevati associati all'uso parallelo dei prodotti tradizionali e dei prodotti SEPA. È opportuno pertanto stabilire norme che si applichino all'esecuzione di tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto in euro nell'Unione. Tuttavia, in questa fase non è opportuno comprendere le operazioni tramite carta, dato che gli standard comuni per i pagamenti tramite carta nell'Unione sono ancora in fase di elaborazione. È opportuno che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, le operazioni di pagamento di importo rilevante, i pagamenti tra prestatori di servizi di pagamento («PSP») per conto proprio e i pagamenti tramite telefonia mobile o altri dispositivi di telecomunicazione, o apparecchi digitali o informatici, non rientrino nell'ambito di applicazione di tali norme, poiché detti servizi di pagamento non sono equiparabili ai bonifici o agli addebiti diretti. Quando una carta di pagamento presso il punto vendita o un altro dispositivo come un telefono cellulare sono utilizzati per iniziare un'operazione di pagamento, presso il punto vendita o a distanza, che dà luogo direttamente a un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato dalle attuali coordinate nazionali del conto bancario («BBAN») o dal numero internazionale di conto bancario («IBAN»), tale operazione di pagamento dovrebbe, tuttavia, essere inclusa. Inoltre, viste le caratteristiche specifiche dei pagamenti trattati attraverso sistemi di pagamento di importo rilevante, segnatamente l'alta priorità, l'urgenza e principalmente l'importo elevato degli stessi, non è opportuno includere tali pagamenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Tale esclusione non dovrebbe riguardare pagamenti mediante addebito diretto, salvo che il pagatore abbia esplicitamente richiesto che il pagamento sia trattato attraverso un sistema di pagamento di importo rilevante.

- (7) Esistono attualmente diversi servizi di pagamento, per lo più per pagamenti tramite internet, che utilizzano anche l'IBAN e il codice identificativo d'azienda («BIC») e che sono basati sui bonifici o sugli addebiti diretti, ma presentano caratteristiche aggiuntive. Si prevede che tali servizi si sviluppino oltre le loro attuali frontiere nazionali e possano soddisfare la domanda dei consumatori di servizi di pagamento innovativi, sicuri ed economici. Per non escludere dal mercato tali servizi, la disciplina dei termini per i bonifici e gli addebiti diretti prevista dal presente regolamento dovrebbe applicarsi soltanto al bonifico o all'addebito diretto sottostante tali operazioni.
- (8) Nella maggior parte delle operazioni di pagamento effettuate nell'Unione è possibile identificare un unico conto di pagamento utilizzando soltanto l'IBAN senza l'ulteriore indicazione del BIC. Ciò considerato, in alcuni Stati membri le banche hanno già creato un elenco, una banca dati o altri dispositivi tecnici per identificare il BIC corrispondente a un determinato IBAN. Il BIC è richiesto solo in un numero molto limitato di casi residui. Sembra ingiustificato ed eccessivamente oneroso obbligare tutti i pagatori e i beneficiari nell'Unione a indicare sistematicamente il BIC oltre all'IBAN a causa del ristretto numero di casi in cui ciò è tuttora necessario. Sarebbe molto più semplice se i PSP e le altre parti risolvessero ed eliminassero i casi in cui il conto di pagamento non può essere identificato senza ambiguità mediante un determinato IBAN. Pertanto, è opportuno sviluppare i dispositivi tecnici necessari che consentano a tutti gli utenti di identificare senza ambiguità un conto di pagamento attraverso il solo IBAN.

- (9) Per l'esecuzione di un bonifico occorre che il conto di pagamento del beneficiario sia raggiungibile. Pertanto, per incoraggiare la diffusione dei bonifici e degli addebiti diretti a livello di Unione, si dovrebbe prevedere un obbligo di raggiungibilità in tutta l'Unione. Per accrescere la trasparenza, è inoltre opportuno consolidare in un unico atto tale obbligo e l'obbligo di raggiungibilità per gli addebiti diretti già fissato dal regolamento (CE) n. 924/2009. Tutti i conti di pagamento dei beneficiari raggiungibili per un bonifico nazionale dovrebbero essere raggiungibili anche per bonifici a valere su uno schema a livello di Unione. Tutti i conti di pagamento dei pagatori raggiungibili per un addebito diretto nazionale dovrebbero essere raggiungibili anche per addebiti diretti a valere su uno schema a livello di Unione. Ciò dovrebbe trovare applicazione a prescindere dalla decisione di un PSP di partecipare o meno a un determinato schema di bonifico o addebito diretto.
- (10) L'interoperabilità tecnica è un prerequisito della concorrenza. Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia ostacolato da regole commerciali o da impedimenti tecnici, quali l'adesione obbligata a più di un sistema di regolamento dei pagamenti transfrontalieri. I bonifici e gli addebiti diretti dovrebbero essere eseguiti all'interno di uno schema le cui regole di base siano sottoscritte da PSP che rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all'interno dell'Unione, e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, sia transfrontaliere sia puramente nazionali. Qualora esista più di un sistema di pagamento per il trattamento di tali pagamenti, tali sistemi di pagamento dovrebbero essere interoperabili mediante l'uso di standard a livello di Unione e internazionali, in modo che tutti gli USP e tutti i PSP godano dei vantaggi derivanti da pagamenti al dettaglio in euro senza ostacoli in tutta l'Unione.

- (11) Date le caratteristiche specifiche del mercato relativo alle imprese, mentre gli schemi di bonifico o addebito diretto tra imprese devono osservare tutte le altre disposizioni del presente regolamento, inclusa l'applicazione delle stesse norme per le operazioni transfrontaliere e nazionali, il requisito secondo il quale i partecipanti rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri dovrebbe essere applicato solo nella misura in cui i PSP che forniscono servizi di bonifico o addebito diretto tra imprese rappresentino la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri in cui tali servizi sono disponibili e costituiscano la maggioranza dei PSP che forniscono tali servizi all'interno dell'Unione.
- (12) Per assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di pagamento, è essenziale fissare requisiti tecnici che stabiliscano chiaramente le caratteristiche degli schemi di pagamento a livello di Unione, da sviluppare nell'ambito di appropriate strutture di governance. È opportuno che tali requisiti tecnici non limitino la flessibilità e l'innovazione, ma che siano aperti e neutri verso potenziali nuovi sviluppi e miglioramenti nel mercato dei pagamenti. I requisiti tecnici dovrebbero essere concepiti tenendo conto delle particolarità dei bonifici e degli addebiti diretti, in particolare per quanto riguarda i dati contenuti nel messaggio di pagamento.

- (13) È importante adottare misure per accrescere la fiducia degli USP nell'uso di tali servizi, in particolare per gli addebiti diretti. Tali misure dovrebbero consentire ai pagatori di dare istruzione ai propri PSP di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità l'incasso dell'addebito diretto e di stilare liste di buoni o di cattivi beneficiari. Nel quadro della creazione di schemi di addebito diretto a livello di Unione, è opportuno che i consumatori siano in grado di beneficiare di questo tipo di controlli. Tuttavia, ai fini dell'attuazione pratica di tali controlli sui beneficiari, è importante che i PSP siano in grado di effettuare i controlli sulla base dell'IBAN e, per un periodo transitorio e solo se necessario, del BIC o di un altro identificativo unico del creditore di beneficiari specifici. Altri rilevanti diritti degli utenti sono già sanciti nella direttiva 2007/64/CE e dovrebbero essere pienamente garantiti.
- (14) La standardizzazione tecnica è un elemento essenziale dell'integrazione di reti, quale il mercato dei pagamenti dell'Unione. L'uso di standard sviluppati da organismi di standardizzazione internazionali o europei dovrebbe essere obbligatorio a partire da una certa data per tutte le operazioni in questione. Per quanto riguarda i pagamenti, tali standard obbligatori sono l'IBAN, il BIC e lo standard dei messaggi per i servizi finanziari «ISO 20022 XML». L'uso di tali standard da parte di tutti i PSP è pertanto indispensabile per conseguire la piena interoperabilità in tutta l'Unione. In particolare, è opportuno promuovere l'uso obbligatorio dell'IBAN e del BIC, se necessario, mediante ampie misure di informazione e di promozione negli Stati membri, per consentire un passaggio facile e regolare ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, in particolare per i consumatori. I PSP dovrebbero essere in grado di decidere, a livello bilaterale o multilaterale, di estendere la serie di caratteri latini di base a supporto delle varianti regionali dei messaggi standard della SEPA.

- (15) È di assoluta importanza che tutte le parti coinvolte, e in particolare i cittadini dell'Unione, siano adeguatamente e tempestivamente informate, in modo tale da essere pienamente preparate ai cambiamenti apportati dalla SEPA. Pertanto, le principali parti interessate, come i PSP, le amministrazioni pubbliche e le banche centrali nazionali, nonché gli altri soggetti che effettuano regolarmente ingenti volumi di pagamenti, dovrebbero realizzare campagne d'informazione specifiche ed esaustive, proporzionate alle esigenze e adeguate ai destinatari, laddove necessario, al fine di sensibilizzare e preparare i cittadini alla migrazione alla SEPA. In particolare, è necessario familiarizzare i cittadini alla migrazione dal BBAN all'IBAN. I comitati nazionali di coordinamento SEPA sono i più idonei a coordinare tali campagne d'informazione.
- (16) Al fine di consentire un processo concertato di transizione nell'interesse della chiarezza e della semplicità per i consumatori, è opportuno fissare un termine di migrazione unico entro il quale tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto dovrebbero conformarsi a tali requisiti tecnici, senza precludere ulteriori sviluppi e innovazioni sul mercato.
- (17) Per un periodo transitorio, gli Stati membri dovrebbero poter consentire che i PSP permettano ai consumatori di continuare a utilizzare il BBAN per le operazioni di pagamento nazionali, a condizione che sia garantita l'interoperabilità mediante la conversione del BBAN, in maniera tecnica e sicura, nel rispettivo identificativo unico di conto di pagamento da parte del PSP interessato. Il PSP non dovrebbe addebitare alcuna commissione diretta o indiretta o altre spese legate a tale servizio.

- (18) Anche se il grado di sviluppo dei servizi di bonifico e di addebito diretto varia da uno Stato membro all'altro, l'adozione di un termine unico, decorso un adeguato periodo che permetta di completare tutti i necessari processi di attuazione, aiuterebbe la migrazione coordinata, coerente e integrata verso la SEPA, contribuendo anche a evitare l'introduzione di una SEPA a due velocità che non farebbe che accrescere la confusione fra i consumatori.
- (19) È opportuno che i PSP e gli USP dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici. Il periodo di adattamento non dovrebbe, tuttavia, ritardare inutilmente i benefici per i consumatori o penalizzare gli sforzi degli operatori lungimiranti che sono già passati alla SEPA. Per le operazioni di pagamento nazionali e transfrontaliere è opportuno che i PSP forniscano ai clienti al dettaglio l'assistenza tecnica necessaria a garantire un adeguamento sicuro e ordinato ai requisiti tecnici previsti dal presente regolamento.

(20) È importante assicurare la certezza del diritto nel settore dei pagamenti riguardo ai modelli commerciali per gli addebiti diretti. È essenziale disciplinare le commissioni interbancarie multilaterali («MIF») per l'addebito diretto per creare condizioni neutre di concorrenza tra i PSP e permettere in tal modo lo sviluppo di un mercato unico degli addebiti diretti. Dette commissioni per le operazioni rifiutate, revocate, stornate o riaccreditate perché non possono essere eseguite correttamente o perché danno luogo a un trattamento di eccezione [le cosiddette «operazioni R», laddove la lettera «R» può indicare rifiuto (*reject*), revoca (*refusal*), storno (*return*), riaccredito (*reversal*), disposizione di incasso richiamata (*revocation*) o richiesta di cancellazione (*request for cancellation*)], potrebbero consentire un'allocatione efficiente dei costi nel mercato interno. Sarebbe pertanto utile per la creazione di un effettivo mercato europeo degli addebiti diretti vietare le MIF per ogni operazione. È opportuno tuttavia autorizzare le commissioni per le operazioni R, purché siano rispettate determinate condizioni. Ai fini della trasparenza e della protezione dei consumatori, i PSP devono fornire ai consumatori informazioni chiare e comprensibili sulle commissioni applicabili alle operazioni R. In ogni caso, le norme sulle operazioni R non pregiudicano l'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»). Inoltre, è opportuno rilevare che, in generale, gli addebiti diretti e i pagamenti tramite carta hanno caratteristiche diverse, in particolare per quanto riguarda la più elevata possibilità per i beneficiari di incentivare l'uso di un addebito diretto da parte dei pagatori attraverso un contratto preesistente tra il beneficiario e il pagatore, un contratto preliminare che non esiste per i pagamenti tramite carta dove l'operazione di pagamento è spesso un evento isolato e irregolare. Pertanto, le norme sulle MIF per gli addebiti diretti non pregiudicano l'analisi, in base alle norme dell'Unione sulla concorrenza, delle MIF per le operazioni di pagamento tramite carta. Il divieto a norma del presente regolamento non si applica ai servizi opzionali aggiuntivi laddove essi siano chiaramente e inequivocabilmente distinti dai servizi di addebito diretto di base e laddove i PSP e gli USP siano completamente liberi di offrire o di utilizzare tali servizi. Tuttavia, tali servizi rimangono soggetti alle norme dell'Unione e nazionali sulla concorrenza.

- (21) Pertanto, è opportuno limitare il periodo in cui le MIF possono essere applicate su ogni operazione di addebito diretto nazionale e transfrontaliero e definire condizioni generali per l'applicazione di commissioni interbancarie per le operazioni R.
- (22) La Commissione dovrebbe monitorare il livello delle commissioni sulle operazioni R in tutta l'Unione. Le commissioni sulle operazioni R nel mercato interno dovrebbero convergere nel tempo, in modo che esse non varino tra gli Stati membri in misura tale da alterare la parità delle condizioni concorrenziali.
- (23) In alcuni Stati membri vigono alcuni servizi di pagamento tradizionali che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche. Le operazioni associate a tali servizi sono generalmente di volume limitato. Tali servizi potrebbero pertanto essere classificati come prodotti di nicchia. Un periodo transitorio per tali prodotti di nicchia, sufficientemente lungo per minimizzare l'impatto della migrazione per gli USP, dovrebbe permettere ai due lati del mercato di concentrarsi in primo luogo sulla migrazione della massa dei bonifici e degli addebiti diretti, consentendo in tal modo di sfruttare in anticipo la maggior parte dei potenziali benefici di un mercato dei pagamenti integrato nell'Unione. In alcuni Stati membri esistono strumenti specifici di addebito diretto che appaiono molto simili alle operazioni di pagamento tramite carta, visto che il pagatore utilizza una carta presso il punto vendita per iniziare l'operazione di pagamento, ma l'operazione di pagamento sottostante corrisponde a un addebito diretto. In tali operazioni di pagamento, la carta è utilizzata solo per la lettura dei dati al fine di facilitare la generazione elettronica del mandato, che deve essere firmato dal pagatore presso il punto vendita. Sebbene questi servizi di pagamento non siano classificabili come prodotto di nicchia, è necessario prevedere per tali servizi di pagamento un periodo transitorio, dato il volume considerevole delle operazioni trattate. Al fine di consentire alle parti interessate di dar vita a un'alternativa SEPA adeguata, il periodo transitorio dovrebbe avere una durata sufficiente.

- (24) Per il corretto funzionamento del mercato interno dei pagamenti è essenziale garantire che i pagatori, quali i consumatori, le imprese o le autorità pubbliche, possano effettuare bonifici a favore di conti di pagamento detenuti dai beneficiari presso PSP situati in altri Stati membri e raggiungibili conformemente al presente regolamento.
- (25) Al fine di garantire una transizione ordinata verso la SEPA, un'autorizzazione valida rilasciata al beneficiario per l'incasso di somme corrispondenti ad addebiti diretti periodici in uno schema tradizionale dovrebbe restare valida dopo il termine di migrazione introdotto con il presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere considerata alla stregua del consenso al PSP del pagatore a eseguire gli addebiti diretti periodici a favore del beneficiario conformemente al presente regolamento, in assenza di una normativa nazionale relativa alla proroga di validità del mandato o di accordi del cliente aventi l'effetto di modificare i mandati di addebito diretto per consentirne la proroga. Tuttavia, i diritti dei consumatori devono essere protetti e, laddove i mandati esistenti per addebiti diretti prevedano diritti di rimborso incondizionati, tali diritti dovrebbero essere mantenuti.

- (26) È opportuno che le autorità competenti siano dotate dei poteri per svolgere efficacemente la loro funzione di controllo e adottare le misure necessarie, incluso l'esame dei reclami, per fare in modo che i PSP rispettino il presente regolamento. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire che i reclami avverso gli USP che non rispettano il presente regolamento possano essere presentati e che il presente regolamento possa essere applicato in modo effettivo ed efficace mediante strumenti amministrativi o giudiziari. Per favorire il rispetto del presente regolamento, le autorità competenti dei diversi Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e, ove necessario, con la Banca centrale europea («BCE») e le banche centrali nazionali degli Stati membri, nonché con altre pertinenti autorità competenti, come l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio¹(«ABE»), designate ai sensi della normativa dell'Unione o nazionale applicabile ai PSP.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e dovrebbero garantire che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive e che siano applicate. Tali sanzioni non dovrebbero essere applicate ai consumatori.
- (28) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi in cui il presente regolamento non sia applicato correttamente, o qualora sorgano tra USP e PSP controversie concernenti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che tali procedure si applichino soltanto ai consumatori o soltanto ai consumatori e alle microimprese.

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

- (29) La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, all'ABE e alla BCE una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione dovrebbe essere corredata, se necessario, di una proposta di modifica dello stesso.
- (30) Al fine di garantire l'aggiornamento dei requisiti tecnici applicabili ai bonifici e agli addebiti diretti in euro, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a detti requisiti tecnici. Nella dichiarazione 39 relativa all'articolo 290 TFUE, allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, la conferenza ha preso atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, conformemente alla sua prassi consolidata. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate e trasparenti consultazioni, anche con la BCE e tutte le parti interessate. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

- (31) Dato che i PSP situati in Stati membri la cui moneta non è l'euro avrebbero bisogno di svolgere attività preparatorie straordinarie al di fuori del mercato dei pagamenti per la loro moneta nazionale, detti PSP dovrebbero essere autorizzati a differire di un determinato periodo l'applicazione dei requisiti tecnici. È opportuno, tuttavia, che gli Stati membri la cui moneta non è l'euro si conformino ai requisiti tecnici per creare un'autentica area europea dei pagamenti che rafforzerà il mercato interno.
- (32) Al fine di ottenere un ampio consenso pubblico a favore della SEPA, è essenziale garantire un elevato livello di protezione per i pagatori, segnatamente per quanto riguarda le operazioni di addebito diretto. Lo schema attuale — l'unico paneuropeo — di addebito diretto per i consumatori messo a punto dall'EPC prevede, per i pagamenti autorizzati, un diritto di rimborso incondizionato e senza bisogno di giustificazioni durante un periodo di otto settimane a decorrere dalla data in cui i fondi sono stati addebitati, mentre tale diritto è soggetto a diverse condizioni a norma degli articoli 62 e 63 della direttiva 2007/64/CE. Alla luce della situazione che caratterizza attualmente i mercati e della necessità di garantire un elevato livello di protezione dei consumatori, è opportuno che l'impatto di tali disposizioni sia valutato nella relazione che la Commissione presenta, in conformità dell'articolo 87 della direttiva 2007/64/CE, entro il 1° novembre 2012, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla BCE, corredata, se del caso, di una proposta di revisione.

- (33) La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati¹, disciplina il trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente regolamento. La migrazione alla SEPA e l'introduzione di norme e regole di pagamento comuni dovrebbero essere basate sul rispetto della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali sensibili negli Stati membri e dovrebbero salvaguardare gli interessi dei cittadini dell'Unione.
- (34) I messaggi finanziari relativi ai pagamenti e ai trasferimenti all'interno della SEPA non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America del 28 giugno 2010 sul trattamento e il trasferimento di dati di messaggistica finanziaria dall'Unione europea agli Stati Uniti ai fini del programma di controllo delle transazioni finanziarie dei terroristi².
- (35) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire stabilire i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata o dei suoi effetti, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

¹ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

² GU L 195 del 27.7.2010, pag. 5.

- (36) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 924/2009, gli Stati membri sono tenuti a rimuovere gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai PSP ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti non superiori a 50 000 EUR. La raccolta di statistiche della bilancia dei pagamenti basate sui pagamenti, emersa dalla fine del controllo sui cambi a tutt'oggi, rappresenta una fonte di dati rilevante accanto ad altre quali le indagini dirette, contribuendo a produrre statistiche di qualità. Con l'inizio degli anni '90 alcuni Stati membri hanno scelto di affidarsi maggiormente alle informazioni fornite direttamente dalle imprese e dalle famiglie piuttosto che ai dati comunicati dalle banche a nome dei loro clienti. Sebbene la segnalazione basata sui pagamenti rappresenti una soluzione che, per la collettività nel suo complesso, riduce il costo di compilazione della bilancia dei pagamenti garantendo nel contempo statistiche di qualità, nel caso di pagamenti transfrontalieri in senso stretto conservare tale segnalazione in alcuni Stati membri potrebbe ridurre l'efficienza e aumentare i costi. Dal momento che uno degli obiettivi della SEPA è di ridurre i costi dei pagamenti transfrontalieri, la segnalazione basata sui pagamenti ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti dovrebbe essere abolita completamente.
- (37) Al fine di consolidare la certezza del diritto è opportuno allineare le scadenze per la fissazione delle commissioni interbancarie di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 924/2009 alle disposizioni del presente regolamento.
- (38) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 924/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le norme per le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano situati nell'Unione, ovvero nei casi in cui l'unico prestatore di servizi di pagamento («PSP») interessato dall'operazione di pagamento sia situato nell'Unione.
2. Il presente regolamento non si applica:
 - a) alle operazioni di pagamento eseguite per conto proprio tra PSP e internamente a PSP, compresi i loro agenti o le loro succursali;
 - b) alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi di pagamento di importo rilevante, ad esclusione delle operazioni di addebito diretto per le quali il pagatore non abbia richiesto esplicitamente che siano effettuate mediante un sistema di pagamento di importo rilevante;
 - c) alle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento o dispositivo analogo, ivi compresi i prelievi in contanti, salvo che la carta di pagamento o il dispositivo analogo non siano utilizzati unicamente per generare l'informazione necessaria a effettuare direttamente un bonifico o un addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall'IBAN;

- d) alle operazioni di pagamento tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, se dette operazioni di pagamento non danno luogo a bonifico o addebito diretto verso e da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN;
 - e) alle operazioni di rimessa di denaro quali definite all'articolo 4, punto 13, della direttiva 2007/64/CE;
 - f) alle operazioni di pagamento che trasferiscono moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica¹, salvo che dette operazioni non diano luogo a bonifico o addebito diretto verso un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall'IBAN.
3. Qualora gli schemi di pagamento siano basati su operazioni di pagamento mediante bonifico o addebito diretto, ma presentino caratteristiche o servizi opzionali aggiuntivi, il presente regolamento si applica unicamente alle operazioni di bonifico o di addebito diretto sottostanti.

¹ GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «bonifico», un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento, eseguite a partire da un conto di pagamento del pagatore da parte del PSP detentore del conto di pagamento del pagatore, sulla base di un'istruzione data dal pagatore;
- 2) «addebito diretto», un servizio di pagamento nazionale o transfrontaliero per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è iniziata dal beneficiario in base al consenso del pagatore;
- 3) «pagatore», una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento e che autorizza l'ordine di pagamento a partire da tale conto ovvero, qualora non esista un conto di pagamento del pagatore, una persona fisica o giuridica che effettua un pagamento su un conto di pagamento di un beneficiario;
- 4) «beneficiario», una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento e che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
- 5) «conto di pagamento», un conto detenuto in nome di uno o più utilizzatori di servizi di pagamento utilizzato per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;

- 6) «sistema di pagamento», un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento;
- 7) «schema di pagamento», un insieme unico di norme, prassi, standard e/o linee guida di attuazione concordato tra i PSP per l'esecuzione di operazioni di pagamento nell'Unione e negli Stati membri, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni;
- 8) «PSP», un prestatore di servizi di pagamento rientrante in una delle categorie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 26 della direttiva 2007/64/CE, esclusi gli organismi elencati all'articolo 2 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio¹, che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2007/64/CE;
- 9) «USP», la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario;
- 10) «operazione di pagamento», l'atto, iniziato dal pagatore o dal beneficiario, di trasferimento di fondi tra conti di pagamento nell'Unione, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;

¹ GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

- 11) «ordine di pagamento», l'istruzione da parte di un pagatore o di un beneficiario al suo PSP di eseguire un'operazione di pagamento;
- 12) «commissione interbancaria», una commissione pagata tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario per le operazioni di addebito diretto;
- 13) «MIF», una commissione interbancaria multilaterale oggetto di un accordo tra più di due PSP;
- 14) «BBAN», un numero identificativo di un conto di pagamento che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento presso un PSP in uno Stato membro e che può essere utilizzato esclusivamente per operazioni di pagamento nazionali, laddove lo stesso conto di pagamento è identificato dall'IBAN per le operazioni di pagamento transfrontaliere;
- 15) «IBAN», un numero identificativo di un conto bancario di pagamento internazionale che individua, senza ambiguità, un unico conto di pagamento in uno Stato membro, e i cui elementi sono specificati dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO);
- 16) «BIC», un codice identificativo d'azienda che individua, senza ambiguità, un PSP e i cui elementi sono specificati dall'ISO;

- 17) «standard ISO 20022 XML», uno standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell'ISO, comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi XML, conformemente alle regole commerciali e alle linee guida di attuazione di schemi a livello di Unione per operazioni di pagamento che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;
- 18) «sistema di pagamento di importo rilevante », un sistema di pagamento il cui scopo principale è il trattamento, la compensazione o il regolamento di singole operazioni di pagamento altamente prioritarie e urgenti, e principalmente di ammontare elevato;
- 19) «data di regolamento», la data in cui sono assolti gli obblighi relativi al trasferimento di fondi tra il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario;
- 20) «incasso», la parte di un'operazione di addebito diretto che va dal suo inizio da parte del beneficiario sino al suo completamento con il normale addebito sul conto di pagamento del pagatore;
- 21) «mandato», l'espressione del consenso e dell'autorizzazione prestati dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al PSP del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre l'incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al PSP di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;

- 22) «sistema di pagamento al dettaglio», un sistema di pagamento, diverso da un sistema di pagamento di importo rilevante, la cui finalità principale è di trattare, compensare o regolare bonifici o addebiti diretti che sono generalmente trasmessi in forma aggregata e che sono principalmente di importo contenuto e di bassa priorità;
- 23) «microimpresa», un'impresa che, al momento della conclusione del contratto di servizio di pagamento, è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE¹;
- 24) «consumatore», una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
- 25) «operazione R», un'operazione di pagamento che non può essere debitamente eseguita da un PSP o che dà luogo a un trattamento di eccezione, tra l'altro a causa di una mancanza di fondi, di una disposizione di incasso richiamata, di un importo o di una data errati, di una mancanza di mandato o di un conto errato o chiuso;
- 26) «operazione di pagamento transfrontaliera», un'operazione di pagamento iniziata da un pagatore o da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati in Stati membri diversi;
- 27) «operazione di pagamento nazionale», un'operazione di pagamento iniziata da un pagatore oppure da un beneficiario, quando il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario sono situati nello stesso Stato membro;
- 28) «parte di riferimento», una persona fisica o giuridica a nome della quale il pagatore dispone un pagamento o il beneficiario lo riceve.

¹ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

Articolo 3
Raggiungibilità

1. Il PSP di un beneficiario che è raggiungibile per un bonifico nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per i bonifici iniziati da un pagatore mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro.
2. Il PSP di un pagatore che è raggiungibile per un addebito diretto nazionale a norma di uno schema di pagamento è raggiungibile, conformemente alle norme di uno schema di pagamento a livello di Unione, per gli addebiti diretti iniziati da un beneficiario mediante un PSP situato in qualsiasi Stato membro.
3. Il paragrafo 2 si applica solo agli addebiti diretti disponibili per i consumatori in quanto pagatori a norma di uno schema di pagamento.

Articolo 4
Interoperabilità

1. Gli schemi di pagamento utilizzati dai PSP per effettuare bonifici e addebiti diretti rispettano le seguenti condizioni:
 - a) le loro norme sono le stesse per operazioni nazionali o transfrontaliere di bonifico all'interno dell'Unione e, analogamente, per operazioni nazionali o transfrontaliere di addebito diretto all'interno dell'Unione; e

- b) i partecipanti rappresentano la maggioranza dei PSP nella maggior parte degli Stati membri e costituiscono la maggioranza dei PSP all'interno dell'Unione, prendendo in considerazione unicamente i PSP che effettuano, rispettivamente, bonifici o addebiti diretti.

Ai fini del primo comma, lettera b), quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, sono presi in considerazione unicamente gli Stati membri in cui detti servizi sono messi a disposizione dai PSP e solo i PSP che li prestano.

2. Il gestore o, in assenza di un gestore ufficiale, i partecipanti a un sistema di pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione garantiscono l'interoperabilità tecnica del loro sistema di pagamento con altri sistemi di pagamento al dettaglio nell'ambito dell'Unione mediante l'uso di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione. Inoltre, essi non adottano regole commerciali che limitino l'interoperabilità con altri sistemi di pagamento al dettaglio all'interno dell'Unione. I sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli¹, sono unicamente tenuti a garantire l'interoperabilità tecnica con altri sistemi di pagamento designati ai sensi della medesima direttiva.
3. Il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non è ostacolato da impedimenti tecnici.

¹ GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

4. Il proprietario dello schema di pagamento o, in assenza di un proprietario ufficiale dello schema di pagamento, il partecipante principale di un nuovo schema di pagamento al dettaglio che abbia partecipanti in almeno otto Stati membri, può rivolgersi alle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato per ottenere un'esenzione temporanea dalle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b). Tali autorità competenti possono concedere, previa consultazione delle autorità competenti degli altri Stati membri in cui il nuovo schema di pagamento entrante ha un partecipante, della Commissione e della BCE, tale esenzione per un periodo massimo di tre anni. Dette autorità competenti basano la propria decisione sulle capacità che il nuovo schema di pagamento entrante ha di trasformarsi in uno schema di pagamento paneuropeo a pieno titolo e sul suo contributo al miglioramento della concorrenza o alla promozione dell'innovazione.
5. Ad eccezione dei servizi di pagamento che beneficiano di una deroga ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, il presente articolo entra in vigore il 1° febbraio 2014.

Articolo 5

Requisiti relativi alle operazioni di bonifico e di addebito diretto

1. I PSP effettuano operazioni di bonifico e di addebito diretto nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) essi devono utilizzare, per l'individuazione dei conti di pagamento, l'identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell'allegato, indipendentemente dal luogo in cui i PSP interessati sono situati;
 - b) essi devono utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'allegato, quando trasmettono operazioni di pagamento a un altro PSP o attraverso un sistema di pagamento al dettaglio;
 - c) essi devono assicurare che gli USP, per l'individuazione dei conti di pagamento, utilizzino l'identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell'allegato, che il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario, o il PSP unico per l'operazione di pagamento, siano situati nello stesso Stato membro o in Stati membri differenti;
 - d) essi devono assicurare che, se un USP che non è un consumatore o una microimpresa dispone o riceve singoli bonifici o singoli addebiti diretti trasmessi non individualmente bensì in forma aggregata, si utilizzino i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'allegato.

Fatto salvo il primo comma, lettera b), i PSP utilizzano, su richiesta specifica dell'USP, i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'allegato in relazione a tale USP.

2. Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano bonifici nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) il PSP del pagatore deve garantire che quest'ultimo fornisca i dati specificati al punto 2, lettera a), dell'allegato;
 - b) il PSP del pagatore deve fornire al PSP del beneficiario i dati specificati al punto 2, lettera b), dell'allegato;
 - c) il PSP del beneficiario deve fornire al beneficiario o mettere a sua disposizione i dati specificati al punto 2, lettera d), dell'allegato.

3. Senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE, i PSP effettuano addebiti diretti nel rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) il PSP del beneficiario deve garantire che:
 - i) il beneficiario fornisca i dati specificati al punto 3, lettera a), dell'allegato con il primo addebito diretto e con l'addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di pagamento;

- ii) il pagatore dia il consenso sia al beneficiario che al proprio PSP (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario), che i mandati, unitamente alle successive modifiche o cancellazioni, siano conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario e che il beneficiario sia informato di quest'obbligo dal PSP, in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE;
- b) il PSP del beneficiario deve fornire al PSP del pagatore i dati di cui al punto 3, lettera b), dell'allegato;
- c) il PSP del pagatore deve fornire al pagatore o mettere a sua disposizione i dati di cui al punto 3, lettera c), dell'allegato;
- d) il pagatore deve avere il diritto di dare istruzione al proprio PSP affinché:
 - i) limiti a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'incasso dell'addebito diretto;
 - ii) qualora un mandato nell'ambito di uno schema di pagamento non preveda il diritto al rimborso, verifichi ciascuna operazione di addebito diretto e accerti, sulla base dei dati del mandato e prima che il suo conto di pagamento sia addebitato, che l'importo e la periodicità dell'operazione di addebito diretto presentata corrispondano a quelli concordati nel mandato;

- iii) blocchi ogni addebito diretto sul conto di pagamento del pagatore o blocchi ogni addebito diretto iniziato da uno o più beneficiari determinati, o autorizzi unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati.

Quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, i PSP non sono tenuti a osservare la lettera d), punti i), ii) e iii).

Il PSP del pagatore informa quest'ultimo dei diritti di cui alla lettera d), in conformità degli articoli 41 e 42 della direttiva 2007/64/CE.

Con la prima operazione di addebito diretto o con un'operazione di addebito diretto una tantum, nonché in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato al suo PSP, che le trasmette al PSP del pagatore con ogni operazione di addebito diretto.

4. In aggiunta ai requisiti di cui al paragrafo 1, quando viene richiesto un bonifico, il beneficiario che lo accetta comunica ai suoi pagatori l'identificativo del proprio conto di pagamento, specificato al punto 1, lettera a), dell'allegato e, fino al 1° febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e fino al 1° febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, ma soltanto se necessario, il BIC del suo PSP.

5. Anteriormente alla prima operazione di addebito diretto, un pagatore comunica l'identificativo del proprio conto di pagamento, specificato al punto 1, lettera a), dell'allegato. Il BIC del PSP di un pagatore è comunicato dal pagatore fino al 1° febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e fino al 1° febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, ma soltanto se necessario.
6. Qualora il contratto quadro tra il pagatore e il PSP del pagatore non contempli il diritto al rimborso, il PSP del pagatore verifica, fatto salvo il paragrafo 3, lettera a), punto ii), ogni operazione di addebito diretto e accerta, sulla base dei dati del mandato e prima che il conto di pagamento del pagatore sia addebitato, che l'importo dell'operazione di addebito diretto presentata corrisponda all'importo e alla periodicità concordati nel mandato.
7. Dopo il 1° febbraio 2014 per le operazioni di pagamento nazionali e dopo il 1° febbraio 2016 per le operazioni di pagamento transfrontaliere, i PSP non richiedono agli USP di indicare il BIC del PSP di un pagatore o del PSP di un beneficiario.
8. Il PSP del pagatore e il PSP del beneficiario non addebitano commissioni supplementari o altri oneri sul processo di lettura che genera automaticamente un mandato per le operazioni di pagamento, disposte direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita, e che determinano un addebito diretto.

Articolo 6

Termini

1. Entro il 1° febbraio 2014, i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4, e ai punti 1 e 2 dell'allegato.
2. Entro il 1° febbraio 2014, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, e ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 3, 5, 6 e 8 e ai punti 1 e 3 dell'allegato.
3. Fatto salvo l'articolo 3, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente ai requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, entro il 1° febbraio 2017 per i pagamenti nazionali ed entro il 1° novembre 2012 per i pagamenti transfrontalieri.
4. Per le operazioni di pagamento nazionali, uno Stato membro oppure, previa approvazione dello Stato membro interessato, i PSP di uno Stato membro possono, tenuto conto e valutato lo stato di preparazione e di disponibilità dei loro cittadini, stabilire termini anteriori a quelli di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 7

Validità dei mandati e diritto al rimborso

1. In assenza di una normativa nazionale o di accordi con la clientela per prorogare la validità dei mandati di addebito diretto, un'autorizzazione valida rilasciata al beneficiario per l'incasso di addebiti diretti periodici secondo uno schema tradizionale prima del 1° febbraio 2014, rimane valida anche dopo tale data ed è considerata alla stregua del consenso prestato al PSP del pagatore a effettuare gli addebiti diretti periodici incassati da detto beneficiario a norma del presente regolamento.
2. I mandati di cui al paragrafo 1 consentono rimborsi incondizionati e rimborsi applicati retroattivamente alla data del pagamento rimborsato, se detti rimborsi erano previsti nell'ambito dell'esistente mandato.

Articolo 8

Commissioni interbancarie per le operazioni di addebito diretto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, alle operazioni di addebito diretto non si applica alcuna MIF né altra forma concordata di remunerazione avente oggetto o effetto equivalente.

2. Alle operazioni R può essere applicata una MIF subordinatamente al rispetto delle seguenti condizioni:
- a) l'accordo mira a un'attribuzione efficiente dei costi al PSP o, se del caso, all'USP del medesimo, che ha causato l'operazione R, tenendo allo stesso tempo conto dell'esistenza di costi di operazione e garantisce che essi non siano imputati automaticamente al pagatore e che al PSP sia vietato imputare agli USP le commissioni applicabili a un determinato tipo di operazione R che superano il costo a carico del PSP per dette operazioni;
 - b) le commissioni sono basate rigorosamente sui costi;
 - c) il livello delle commissioni non supera i costi effettivi del trattamento delle operazioni R sostenuti dal PSP relativamente più efficiente sotto il profilo dei costi, il quale è una parte rappresentativa dell'accordo in termini di volume delle operazioni e di natura dei servizi;
 - d) l'applicazione delle commissioni conformemente alle lettere a), b) e c) impedisce al PSP di imporre ai rispettivi USP commissioni aggiuntive relative ai costi coperti da dette commissioni interbancarie;
 - e) non esiste un'alternativa pratica ed economicamente percorribile all'accordo che consenta un trattamento di pari o superiore efficienza delle operazioni R a costi uguali o inferiori per i consumatori.

Ai fini del primo comma, soltanto le categorie di costo direttamente e inequivocabilmente pertinenti per il trattamento delle operazioni R sono considerate nel calcolo delle commissioni per le operazioni R. Tali costi sono esattamente definiti. La scomposizione dell'importo dei costi, con individuazione di ognuna delle sue componenti, rientra nell'accordo al fine di facilitare la verifica e il controllo.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, *mutatis mutandis*, agli accordi unilaterali di un PSP e agli accordi bilaterali tra PSP che abbiano un oggetto o un effetto equivalente a quello di un accordo multilaterale.

Articolo 9

Accessibilità del pagamento

1. Il pagatore che effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all'Unione non specifica in quale Stato membro è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all'articolo 3.
2. Il beneficiario che accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione non specifica lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile conformemente all'articolo 3.

Articolo 10
Autorità competenti

1. Gli Stati membri designano quali autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento le autorità pubbliche, gli organismi riconosciuti dalla normativa nazionale o le autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dalla normativa nazionale, comprese le banche centrali nazionali. Gli Stati membri possono conferire la funzione di autorità competenti ad organismi già esistenti.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti designate ai sensi del paragrafo 1 entro il 1° febbraio 2013. Essi informano senza indugio la Commissione e l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — «ABE») di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.
3. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti di cui al paragrafo 1 siano dotate di tutti i poteri necessari all'adempimento delle loro funzioni. Gli Stati membri che contino sul loro territorio più di un'autorità competente per le questioni di cui al presente regolamento assicurano che tali autorità cooperino strettamente tra loro in modo da svolgere efficacemente le loro rispettive funzioni.
4. Le autorità competenti controllano efficacemente il rispetto del presente regolamento da parte dei PSP e adottano tutte le misure necessarie per assicurare detto rispetto. Esse collaborano tra loro conformemente all'articolo 24 della direttiva 2007/64/CE e all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Articolo 11

Sanzioni

1. Entro il 1° febbraio 2013, gli Stati membri stabiliscono le norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione entro il 1° agosto 2013 e le notificano senza indugio eventuali successive modifiche delle stesse.
2. Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai consumatori.

Articolo 12

Procedure stragiudiziali di reclamo e di ricorso

1. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso stragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli USP e i loro PSP. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti o, se del caso, istituiscono nuovi organismi.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione gli organismi di cui al paragrafo 1 entro il 1° febbraio 2013. Essi notificano senza indugio alla Commissione ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

3. Gli Stati membri possono prevedere che il presente articolo si applichi unicamente agli USP che sono consumatori o unicamente a quelli che sono consumatori e microimprese. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 1^o agosto 2013.

Articolo 13

Delega di potere

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 per modificare l'allegato, al fine di tener conto dei progressi tecnici e dell'evoluzione del mercato.

Articolo 14

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ...*. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

* GU: si prega inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 15

Riesame

Entro il 1° febbraio 2017, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, alla BCE e all'ABE sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, di una proposta.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1. In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare i PSP a prestare agli USP, fino al 1° febbraio 2016, servizi di conversione per le operazioni di pagamento nazionali, consentendo agli USP che sono consumatori di continuare a utilizzare il BBAN anziché l'identificativo del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell'allegato, a condizione che l'interoperabilità sia garantita convertendo i BBAN del pagatore e del beneficiario in maniera tecnica e sicura nei rispettivi identificativi del conto di pagamento specificato al punto 1, lettera a), dell'allegato. Tale identificativo del conto di pagamento è attribuito all'USP che dispone l'operazione, se del caso prima dell'esecuzione del pagamento. In tal caso i PSP non imputano agli USP commissioni o altri oneri direttamente o indirettamente collegati a detti servizi di conversione.

2. I PSP che offrono servizi di pagamento denominati in euro e che sono situati in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta, quando offrono servizi di pagamento denominati in euro si conformano all'articolo 3 entro il 31 ottobre 2016. Tuttavia, se l'euro è introdotto come moneta in uno di tali Stati membri prima del 31 ottobre 2015, i PSP situati in detto Stato membro si conformano all'articolo 3 entro un anno dalla data di adesione dello Stato membro interessato alla zona euro.

3. Gi Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1° febbraio 2016, per le operazioni di bonifico o di addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10 % del totale, rispettivamente, delle operazioni di bonifico o di addebito diretto.
4. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, fino al 1° febbraio 2016, per le operazioni di pagamento generate mediante carta di pagamento al punto vendita che danno luogo a addebito diretto su un conto di pagamento e da un conto di pagamento identificato dal BBAN o dall'IBAN.
5. In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono consentire alle proprie autorità competenti, entro il 1° febbraio 2016, di derogare al requisito specifico di utilizzare i formati di messaggistica specificati al punto 1, lettera b), dell'allegato, stabilito dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per gli USP che dispongono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata. Salvo eventuale deroga, i PSP soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), se un USP richiede tale servizio.

6. In deroga all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono differire i requisiti relativi alla fornitura del BIC per le operazioni di pagamento nazionali di cui all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 7, fino al 1° febbraio 2016.
7. Qualora uno Stato membro intenda avvalersi di una delle deroghe di cui ai paragrafi 1, 3, 4, 5 o 6, tale Stato membro ne informa la Commissione entro il 1° febbraio 2013 e, successivamente, consente alla propria autorità competente di derogare, se del caso, ad alcuni o a tutti i requisiti di cui all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1 o 2, e all'allegato, per le pertinenti operazioni di pagamento di cui ai rispettivi paragrafi o commi e per un periodo non superiore a quello della deroga. Gli Stati membri notificano alla Commissione le operazioni di pagamento soggette a deroga e ogni successiva modifica.
8. I PSP situati in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento di tale Stato membro, si conformano ai requisiti di cui agli articoli 4 e 5 entro il 31 ottobre 2016. I gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio di uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, entro il 31 ottobre 2016.

Se, tuttavia, tale Stato membro adotta l'euro come moneta prima del 31 ottobre 2015, i PSP o, se del caso, i gestori dei sistemi di pagamento al dettaglio situati in quello Stato membro e gli USP che utilizzano un servizio di pagamento nel medesimo si conformano alle rispettive disposizioni entro un anno dalla data di adesione dello Stato membro interessato alla zona euro, ma non prima delle rispettive date specificate per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come moneta al ...*.

Articolo 17

Modifiche del regolamento (CE) n. 924/2009

Il regolamento (CE) n. 924/2009 è così modificato:

1) all'articolo 2, il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10. “fondi”, banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica (*);

(*) GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.»;

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

- 2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento a un utilizzatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri sono uguali a quelle applicate da tale prestatore di servizi di pagamento agli utilizzatori di servizi di pagamento per corrispondenti pagamenti nazionali dello stesso valore e nella stessa valuta.»;
- 3) l'articolo 4 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è soppresso;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, all'utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire il pagamento transfrontaliero senza comunicare l'IBAN e, se del caso e conformemente al regolamento (UE) n. .../2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del...⁺, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro (*), il relativo BIC del conto di pagamento nell'altro Stato membro. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utilizzatore dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.

(*) GU...»;

4) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° febbraio 2016, gli Stati membri sopprimono gli obblighi nazionali di segnalazione basati sui pagamenti, imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti relativamente alle operazioni di pagamento dei loro clienti.»;

⁺ GU: si prega di inserire il numero e la data del regolamento modificativo.

- 5) l'articolo 7 è così modificato:
- a) al paragrafo 1, la data «1° novembre 2012» è sostituita da «1° febbraio 2017»;
 - b) al paragrafo 2, la data «1° novembre 2012» è sostituita da «1° febbraio 2017»;
 - c) al paragrafo 3, la data «1° novembre 2012» è sostituita da «1° febbraio 2017»;
- 6) l'articolo 8 è soppresso.

Articolo 18
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

REQUISITI TECNICI (ARTICOLO 5)

- 1) In aggiunta ai requisiti essenziali di cui all'articolo 5, alle operazioni di bonifico e addebito diretto si applicano i seguenti requisiti tecnici:
 - a) l'identificativo del conto di pagamento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), deve essere l'IBAN;
 - b) lo standard per i formati di messaggistica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b) e d), deve essere lo standard ISO 20022 XML;
 - c) il campo di dati informativi del trasferimento deve consentire l'inserimento di 140 caratteri. Gli schemi di pagamento possono consentire l'inserimento di un numero maggiore di caratteri, tranne il caso in cui il dispositivo utilizzato per la trasmissione delle informazioni presenti limitazioni tecniche relative al numero di caratteri, nel qual caso si applica il limite tecnico del dispositivo;
 - d) le informazioni di riferimento sul trasferimento e tutti gli altri dati forniti conformemente ai punti 2 e 3 del presente allegato devono essere trasmessi integralmente e senza alterazioni tra PSP lungo la catena di pagamento;

- e) una volta che i dati richiesti siano disponibili in formato elettronico, le operazioni di pagamento devono consentire un trattamento elettronico completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo la catena di pagamento (trattamento diretto da utente a utente), in modo che l'intera procedura di pagamento possa essere eseguita elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di interventi manuali. Ciò si deve applicare anche alla gestione delle eccezioni per le operazioni di bonifico e di addebito diretto, se possibile;
 - f) gli schemi di pagamento non devono fissare soglie minime per l'importo dell'operazione di pagamento relativa a bonifici e addebiti diretti, ma non devono prevedere l'effettuazione di operazioni di pagamento a importo zero;
 - g) gli schemi di pagamento non sono obbligati a effettuare bonifici e addebiti diretti di importo superiore a 999 999 999,99 EUR.
- 2) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di bonifico si applicano i seguenti requisiti:
- a) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), sono i seguenti:
 - i) il nome del pagatore e/o l'IBAN del conto di pagamento del pagatore;
 - ii) l'importo del bonifico;

- iii) l'IBAN del conto di pagamento del beneficiario;
 - iv) se disponibile, il nome del beneficiario;
 - v) eventuali informazioni sul trasferimento;
- b) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), sono i seguenti:
- i) il nome del pagatore;
 - ii) l'IBAN del conto di pagamento del pagatore;
 - iii) l'importo del bonifico;
 - iv) l'IBAN del conto di pagamento del beneficiario;
 - v) eventuali informazioni sul trasferimento;
 - vi) eventuali codici identificativi del beneficiario;
 - vii) il nome della eventuale parte di riferimento del beneficiario;
 - viii) l'eventuale causale del bonifico;
 - ix) l'eventuale tipologia di causale del bonifico;

- c) in aggiunta, il PSP del pagatore comunica i seguenti elementi di dati al PSP del beneficiario:
- i) il BIC del PSP del pagatore (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'operazione di pagamento);
 - ii) il BIC del PSP del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'operazione di pagamento);
 - iii) il codice identificativo dello schema di pagamento;
 - iv) la data di regolamento del bonifico;
 - v) il numero di riferimento del messaggio del bonifico del PSP del pagatore;
- d) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c), sono i seguenti:
- i) il nome del pagatore;
 - ii) l'importo del bonifico;
 - iii) eventuali informazioni sul trasferimento.

- 3) In aggiunta ai requisiti di cui al punto 1, alle operazioni di addebito diretto si applicano i seguenti requisiti:
- a) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), punto i), sono i seguenti:
 - i) il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);
 - ii) il nome del beneficiario;
 - iii) l'IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui accreditare l'incasso;
 - iv) se disponibile, il nome del pagatore;
 - v) l'IBAN del conto di pagamento del pagatore su cui addebitare l'incasso;
 - vi) il riferimento unico del mandato;
 - vii) qualora il mandato del pagatore sia conferito dopo il ...^{*}, la data in cui è stato firmato;
 - viii) l'importo dell'incasso;
 - ix) se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato, il riferimento unico del mandato indicato dal beneficiario originale che ha emesso il mandato;

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

- x) l'identificativo del beneficiario;
 - xi) se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato, l'identificativo del beneficiario originale che ha emesso il mandato;
 - xii) eventuali informazioni sul trasferimento dal beneficiario al pagatore;
 - xiii) l'eventuale causale dell'incasso;
 - xiv) l'eventuale tipologia di causale dell'incasso;
- b) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), sono i seguenti:
- i) il BIC del PSP del beneficiario (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'operazione di pagamento);
 - ii) il BIC del PSP del pagatore (se non altrimenti convenuto dai PSP partecipanti all'operazione di pagamento);
 - iii) il nome della parte di riferimento del pagatore (se disponibile in mandato dematerializzato);
 - iv) il codice identificativo della parte di riferimento del pagatore (se disponibile in mandato dematerializzato);
 - v) il nome della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile in mandato dematerializzato);
 - vi) il codice identificativo della parte di riferimento del beneficiario (se disponibile in mandato dematerializzato);

- vii) il codice identificativo dello schema di pagamento;
- viii) la data di regolamento dell'incasso;
- ix) il riferimento per l'incasso del PSP del beneficiario;
- x) il tipo di mandato;
- xi) il tipo di addebito diretto (ricorrente, una tantum, iniziale, finale o di riaccredito);
- xii) il nome del beneficiario;
- xiii) l'IBAN del conto di pagamento del beneficiario su cui accreditare l'incasso;
- xiv) se disponibile, il nome del pagatore;
- xv) l'IBAN del conto di pagamento del pagatore su cui addebitare l'incasso;
- xvi) il riferimento unico del mandato;
- xvii) la data in cui è stato firmato il mandato, qualora il mandato sia conferito dal pagatore dopo il...^{*};
- xviii) l'importo dell'incasso;

* GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento.

- xix) il riferimento unico del mandato indicato dal beneficiario originale che ha conferito il mandato (se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato);
 - xx) l'identificativo del beneficiario;
 - xxi) l'identificativo del beneficiario originale che ha conferito il mandato (se il mandato è stato assunto da un beneficiario diverso dal beneficiario che ha emesso il mandato);
 - xxii) eventuali informazioni sul trasferimento dal beneficiario al pagatore;
- c) i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), sono i seguenti:
- i) il riferimento unico del mandato;
 - ii) l'identificativo del beneficiario;
 - iii) il nome del beneficiario;
 - iv) l'importo dell'incasso;
 - v) eventuali informazioni sul trasferimento;
 - vi) il codice identificativo dello schema di pagamento.